

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

DIRITTO CIVILE

02

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Obbligazioni in generale

OPERAZIONI STRAORDINARIE

03

TRASFORMAZIONE OMOGENEA - Aspetti fiscali

FISCALE

04

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

05

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo

LAVORO

06

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Obbligazioni in generale - Tasso di interesse legale - Aumento all'1,25% dall'1.1.2022 (DM 13.12.2021)

In attuazione dell'[art. 1284](#) c.c., il presente DM innalza il tasso di interesse legale all'1,25% in ragione d'anno, rispetto allo 0,01% stabilito dal DM 11.12.2020.

Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dell'1,25% si applica dall'1.1.2022.

Ravvedimento operoso delle violazioni relative ai versamenti fiscali

Ai fini fiscali, l'incremento del tasso di interesse legale ha rilevanza soprattutto in relazione alla procedura di ravvedimento operoso, di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso

Ai fini fiscali, la variazione del tasso di interesse legale ha inoltre rilevanza, in particolare, in relazione:

- all'accertamento con adesione, ai sensi dell'[art. 8](#) del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'[art. 15](#) del citato DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell'[art. 48](#) del DLgs. 546/92, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura dell'1,25% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo ([art. 45](#) co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa ([art. 89](#) co. 5 del TUIR).

Rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

L'aumento del tasso di interesse legale non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, possedute al di fuori dell'ambito d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli [artt. 5](#) e [7](#) della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Effetti ai fini contributivi

Ai fini contributivi, l'incremento del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'[art. 116](#) della L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione

alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari all'1,25%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2022.

art. 1284 c.c.

DM 13.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 17.12.2021 - "Dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale sale all'1,25%" - Redazione

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ravvedimento operoso - Interessi legali" - Cissello A.

Operazioni straordinarie

TRASFORMAZIONE OMOGENEA

Aspetti fiscali - Trasformazione da società commerciale in società semplice - Disciplina fiscale applicabile (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2021 n. 811)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2021 n. [811](#) analizza i profili fiscali della trasformazione da società commerciale in società semplice.

In primo luogo, si precisa che tale operazione, pur costituendo dal punto di vista civilistico una trasformazione omogenea, ai fini fiscali rappresenta una fattispecie cui non può applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all'[art. 170](#) del TUIR, perché determina la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.

Questo tipo di trasformazione si considera fiscalmente una trasformazione eterogenea regressiva (al pari di quella di una società commerciale in un ente non commerciale *tout court*) disciplinata dall'[art. 171](#) co. 1 del TUIR", con conseguente emersione sul piano fiscale dei plusvalori latenti in capo alla società commerciale che si trasforma e loro successivo riconoscimento, sotto forma di costo fiscale dei beni, in capo alla società semplice risultante dalla trasformazione.

Riserve di patrimonio netto della società trasformanda

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, qualora la società commerciale che si trasforma in società semplice presenti nel proprio patrimonio netto riserve formate con utili (ivi comprese quelle in regime di sospensione di imposta), si verifica la loro imposizione in capo ai soci.

Si osserva che nemmeno la loro iscrizione nel bilancio della società semplice risultante dalla trasformazione, con indicazione della loro origine, consente di evitare l'insorgenza della loro tassazione per i soci (ed anche in capo alla società che si trasforma, relativamente alle riserve formate con utili in regime di sospensione di imposta).

Il rinvio della tassazione delle riserve di utili del patrimonio netto della società commerciale che si trasforma, per effetto della loro iscrizione nel bilancio dell'ente risultante dalla trasformazione, con indicazione della relativa origine, può concretizzarsi unicamente quando il soggetto trasformato svolge anche un'attività commerciale.

art. 171 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.12.2021 n. 811

Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2021 - "Niente moratoria per le riserve di utili della società commerciale che diventa semplice" - Zanetti

Il Sole - 24 Ore del 16.12.2021, p. 38 - "Scissione, riserve tassate per la società semplice" - Germani Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Trasformazione" - Sanna S.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Trasformazione - Trasformazione omogenea regressiva" - Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Superbonus del 110% - Spettanza dell'agevolazione in capo al conduttore (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2021 n. 804)

Con la risposta a interpello 10.12.2021 n. [804](#) l'Amministrazione finanziaria ha fornito utili chiarimenti circa la possibilità per il conduttore di un immobile di fruire del superbonus del 110% ex [art. 119](#) del DL 34/2020 nelle ipotesi in cui tale agevolazione sia preclusa per la parte locatrice.

Caso oggetto di interpello

Nel documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso degli interventi antisismici e di efficientamento energetico che una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) intendeva porre in essere sulle unità dalla stessa possedute all'interno di un condominio e locate a terzi (persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni).

Nello specifico, il predetto ente chiedeva di conoscere se per i citati interventi lo stesso avrebbe potuto beneficiare del superbonus del 110% ([art. 119](#) del DL 34/2020) o, in alternativa, del c.d. bonus facciate ([art. 1](#) commi 219-223 della L. 160/2019), ecobonus e sismabonus (rispettivamente [artt. 14](#) e [16](#) del DL 63/2013).

Superbonus del 110% precluso all'IPAB

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'accesso al superbonus del 110% risulta precluso all'IPAB, in quanto tale ente non sarebbe espressamente ricompreso tra i soggetti che - ex [art. 119](#) co. 9 del DL 34/2020 - possono beneficiare dell'agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate ha, invece, ritenuto possibile per l'IPAB fruire del bonus facciate, nonché dell'ecobonus e del sismabonus, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni, i limiti e gli adempimenti previsti dalle relative normative di riferimento.

Accesso al superbonus del 110% per il conduttore

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, l'accesso al superbonus del 110% per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare sia sulle parti comuni dell'edificio, sia sulle singole unità immobiliari di tipo abitativo, non risulta, invece, precluso ai conduttori degli immobili locati dall'IPAB, sempre che si tratti di persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni.

Per poter fruire del beneficio in parola, i conduttori dovranno detenere le unità abitative in base ad un idoneo contratto di locazione regolarmente registrato e sostenere direttamente le spese per gli interventi (per la cui esecuzione occorrerà, in ogni caso, munirsi del consenso espresso dell'IPAB in qualità di proprietaria/parte locatrice).

A diverse conclusioni sul tema era, invece, giunta la DRE Toscana, la quale, con la risposta a interpello 16.4.2021 n. [911-846](#), aveva ritenuto non spettante il superbonus del 110% con riferimento alle spese sostenute dal detentore (persona fisica) di un immobile di proprietà di una società immobiliare, considerando tale immobile quale "immobile relativo a un'impresa".

Con la pubblicazione della risposta n. [804/2021](#), sembrerebbe, tuttavia, possibile ritenere superati i chiarimenti forniti dalla DRE Toscana. La fruizione del superbonus del 110% in capo ai conduttori (persone fisiche) degli immobili posseduti da soggetti diversi da quelli previsti dal co. 9 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 dovrebbe, quindi, potersi considerare generalmente ammessa (ciò anche nel caso in cui, quindi, il proprietario dell'unità sia una società di capitali o di persone, e non solo nell'ipotesi dell'IPAB).

art. 1 co. 219 L. 27.12.2019 n. 160

art. 119 co. 9 DL 19.5.2020 n. 34

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.12.2021 n. 805

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.12.2021 n. 804

Il Quotidiano del Commercialista del 11.12.2021 - "Il conduttore dell'immobile accede al superbonus" - Bonsanto - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 11.12.2021, p. 29 - "Per le Entrate l'Ipab non accede al 110%" - Rivetti S.

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Presupposto oggettivo - Autonoma organizzazione - Studi associati - Insussistenza del vincolo associativo - Esclusione da IRAP (Cass. 13.12.2021 n. 39578)

Con l'ordinanza 13.12.2021 n. [39578](#), la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione dell'assoggettamento ad IRAP degli studi professionali e delle associazioni professionali, giungendo ad escludere l'applicazione dell'imposta in base alla considerazione che gli associati esercitavano la rispettiva attività "autonomamente" l'uno dall'altro, vale a dire con l'"autonomia e l'individualità professionale di ciascun professionista".

Assoggettamento ad IRAP di studi associati e associazioni professionali

Con le sentenze a Sezioni Unite 14.4.2016 n. [7371](#) e 13.4.2016 n. [7291](#), la Corte di Cassazione ha affermato che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.

Infatti, in base al secondo periodo dell'[art. 2](#) del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.

Atteso che l'[art. 3](#) co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.

Prima delle citate pronunce, sulla questione era possibile individuare due filoni interpretativi:

- l'uno (maggioritario) che privilegiava comunque l'elemento organizzativo;
- l'altro che prescindeva dalla struttura utilizzata per l'esercizio dell'attività.

Rilevanza dell'autonoma organizzazione

Secondo un primo orientamento, lo studio associato è soggetto ad IRAP quando l'esercizio in comune dell'attività professionale, pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia strutturale e funzionale (stante il carattere strettamente personale e fiduciario dell'esercizio delle professioni), dia luogo ad un insieme di mezzi e strutture (immobili, mobili, macchinari, servizi, collaboratori) tale che il "reddito" da sottoporre ad IRAP sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non provenga dal solo lavoro professionale dei singoli (tra le molte, cfr. Cass. 31.5.2016 n. [11327](#) e 3.11.2010 n. [22386](#)). In altre parole, l'esercizio in forma associata di una professione (liberale) è circostanza di per sé idonea a far presumere:

- l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché di non particolare onere economico;
- l'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività.

Per quanto sopra, il reddito prodotto non può ritenersi frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne deriva l'assoggettamento ad IRAP dello studio medesimo, salvo che si sia in grado di dimostrare che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Irrilevanza dell'autonoma organizzazione

Una diversa impostazione è stata seguita dalle ordinanze 29.10.2010 n. [22212](#) e 28.11.2014 n. [25313](#), nelle quali si sostiene che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.

Al pari di quelle rese dalle Sezioni Unite, le pronunce in esame hanno valorizzato esclusivamente il tenore letterale del dato normativo.

Le Sezioni Unite non hanno, invece, aderito alla posizione (sostenuta da un altro filone giurisprudenziale) secondo la quale l'esercizio in forma associata di una professione liberale non determinerebbe *ex lege* l'assoggettamento ad imposta, ma sarebbe solamente circostanza "idonea a far presumere":

- l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, sebbene senza dipendenti e con beni strumentali di esiguo valore;
- l'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività.

In tal modo, trattandosi di presunzione relativa, avrebbe potuto essere fornita la prova contraria, dimostrando che il valore della produzione è essenzialmente frutto del lavoro professionale degli associati e che l'organizzazione riveste, invece, un ruolo marginale.

In altre parole, avrebbe potuto essere provata l'assenza (o l'importanza trascurabile):

- della reciproca collaborazione;
- dello scambio di competenze;
- dell'utilizzazione di servizi collettivi;
- della sostituibilità nello svolgimento dell'attività.

A tal fine, sarebbero risultate rilevanti anche le indicazioni contenute nello statuto della società semplice o dell'associazione professionale.

Alla luce dell'impostazione delle Sezioni Unite, dunque, per gli studi associati e le associazioni professionali, l'unica possibilità di sottrarsi all'imposizione sarebbe quella di provare non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. Da tali parole si evince che l'eventuale esclusione da IRAP di associazioni professionali e studi associati è subordinata alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata.

In pratica, occorre provare che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito (in questo senso, cfr. Cass. 31.10.2018 n. [27843](#) e 26.11.2019 n. [30873](#)).

A quanto ci consta, è la prima volta che tale principio viene concretamente applicato in sede contenziosa, per quanto, dalla motivazione della pronuncia, non sia possibile ricostruire nel dettaglio i fatti di causa che hanno condotto i giudici ad assumere tale decisione.

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2021 - "Se i professionisti esercitano l'attività autonomamente studio associato senza IRAP" - Fornero

Cass. 13.12.2021 n. 39578

Scheda n. 420.57 in Agg. 7/2018 - "Esclusione da IRAP dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori" - Cissello - Fornero

Guide Eutekne - Irap - "Associazioni tra professionisti" - Valente G.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Trattamenti di integrazione salariale - Novità del DL 146/2021 (DL "fiscale") (circ. INPS 10.12.2021 n. 183)

Con la circ. 10.12.2021 n. [183](#), l'INPS ha illustrato le novità introdotte dall'[art. 11](#) del DL 146/2021 (DL "fisco-lavoro") in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga, fornendo nel contempo le relative istruzioni operative.

Trattamenti di integrazione salariale

L'art. 11 del 146/2021 prevede la concessione, con riferimento al periodo compreso tra l'1.10.2021 e il 31.12.2021, di ulteriori trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19.

Nel dettaglio, in caso di sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile richiedere l'accesso alle prestazioni di:

- assegno ordinario (ASO) e CIG in deroga, riservate ai datori di lavoro di cui all'[art. 8](#) co. 2 del DL 41/2021 (DL "Sostegni"), per una durata massima di 13 settimane;
- CIGO per i datori di lavoro del settore tessile e dell'abbigliamento di cui all'[art. 50-bis](#) co. 2 del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis"), per una durata massima di 9 settimane.

Anche in questo caso, la disposizione del DL 146/2021 consente la fruizione delle predette prestazioni senza dover versare il contributo addizionale di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 148/2015, mentre trova ancora applicazione il consueto blocco dei licenziamenti economici previsto dalla legislazione emergenziale, per la durata del

trattamento di integrazione salariale.

Condizioni di accesso

Nella circolare in parola vengono poi evidenziate alcune differenze nelle condizioni di accesso alle citate misure di sostegno ordinarie e in deroga.

In particolare, l'Istituto previdenziale evidenzia che, per quanto riguarda l'assegno ordinario e la CIG in deroga, l'[art. 11](#) co. 3 del DL 146/2021 richiede che ai datori di lavoro interessati siano state interamente autorizzate le precedenti 28 settimane di trattamenti di cui all'[art. 8](#) co. 2 del DL 41/2021 (DL "Sostegni").

L'accesso al nuovo periodo di Assegno ordinario e CIG in deroga di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

In altri termini, precisa l'INPS, laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato DL "Sostegni", non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Invece, per i datori di lavoro del settore tessile e abbigliamento che richiedono la CIGO COVID-19, la norma in commento non richiede, per l'accesso alle nuove misure di sostegno, l'integrale ammissione a tutte le precedenti 17 settimane di cui all'[art. 50-bis](#) co. 2 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis").

In ogni caso, precisa l'Istituto previdenziale, per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di CIGO previsto dal DL "fisco-lavoro", i datori di lavoro devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal DL "Sostegni-bis", a prescindere dalla durata di quest'ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane.

In ogni caso, l'accesso al nuovo periodo di CIGO COVID-19 potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Lavoratori interessati

Un altro aspetto trattato nella circ. INPS [183/2021](#) riguarda poi i lavoratori potenzialmente beneficiari degli ammortizzatori sociali in argomento che, per espressa previsione normativa, sono coloro in forza alle aziende al 22.10.2021, data di entrata in vigore del DL [146/2021](#).

Tra le varie, si precisa che, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'[art. 2112](#) c.c. e nei casi di un lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Inoltre, si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti di CIG in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

Presentazione delle domande di accesso

Con la circolare in commento, l'INPS fornisce indicazioni anche in merito alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione, che - ai sensi dell'[art. 11](#) co. 4 del DL 146/2021 - dovranno essere trasmesse:

- utilizzando la nuova causale "COVID 19 - DL [146/21](#)";
- entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Considerato che la disciplina di cui al DL [146/2021](#) riguarda periodi dall'1.10.2021 al 31.12.2021 e atteso che la procedura informatica per l'invio delle istanze è stata resa di fatto operativa dal 18.11.2021, l'INPS rende noto che, al fine di introdurre un termine di maggior favore per le imprese interessate, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da "ottobre 2021", rientranti nella regolamentazione del DL [146/2021](#), potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31.12.2021.

Modalità di pagamento delle prestazioni

In merito alle modalità di pagamento delle integrazioni salariali del DL "fisco-lavoro", rimane inalterata la possibilità per il datore di lavoro di:

- anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente ([art. 7](#) del DLgs. 148/2015);
- oppure di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale:

- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

art. 11 DL 21.10.2021 n. 146
art. 50 bis co. 2 DL 25.5.2021 n. 73
art. 8 co. 2 DL 22.3.2021 n. 41
Circolare INPS 10.12.2021 n. 183

Il Quotidiano del Commercialista del 11.12.2021 - "CIGO COVID anche senza ammissione a tutte le settimane del DL Sostegni-bis" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 11.12.2021, p. 30 - "Un mese in più per la Cig del decreto fisco lavoro" - Cannioto A., Maccarone G.

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni in deroga - CIG in deroga - Causale Covid-19" - Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria - CIGO - Causale Covid-19" - Bonini P. Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - CIG - Causale Covid-19" - Bonini P.

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 19.10.2021 N. 5

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Quota per il 2022 per il funzionamento dell'Albo degli autotrasportatori - Misura, modalità e termine di versamento

La presente deliberazione stabilisce l'ammontare delle quote da versare, per l'anno 2022, da parte delle persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2021, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, al fine di coprire gli oneri per:

- il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori;
- la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

Termine di versamento

Le suddette quote devono essere versate entro il 31.12.2021.

Modalità di pagamento

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative, entrambe attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito www.alboautotrasporto.it:

- direttamente on-line, attraverso l'apposita funzione informatica ove è possibile pagare l'importo dovuto tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta on-line;
- tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.

Prova dell'avvenuto pagamento

Le imprese di autotrasporto devono conservare la prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2022, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Sospensione dell'iscrizione all'Albo

Qualora l'impresa di autotrasporto non effettui il versamento della quota entro il suddetto termine del 31.12.2021, verrà disposta la relativa sospensione dell'iscrizione all'Albo.

Scadenze della settimana

20 dicembre 2021, Lunedì

Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, tramite posta, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2022

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti dei modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza con lo 0,4% era il 20.9.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate da giugno a novembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, se l'ammontare cumulativo è inferiore a 500,00 euro

21 dicembre 2021, Martedì

Imposte dirette

Soggetti che svolgono attività per le quali è stata disposta la chiusura per almeno 100 giorni, nel periodo dall'1.1.2021 al 25.7.2021 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per l'apposito contributo a fondo perduto

22 dicembre 2021, Mercoledì

Associazioni di categoria e consorzi di tutela - Presentazione a Unioncamere, tramite PEC, delle domande di agevolazioni per la realizzazione di progetti di promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione

Altre scadenze

25 dicembre 2021, Sabato *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

27 dicembre 2021, Lunedì

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a ottobre e novembre

Soggetti con partita IVA - Versamento dell'acconto IVA

28 dicembre 2021, Martedì

Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, con determinati requisiti - Termine per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza per il contributo a fondo perduto perequativo

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

29 dicembre 2021, Mercoledì

Contributi INPS

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per versare, senza sanzioni e interessi, i contributi che scadono entro il 31.12.2021 e che eccedono l'esonero riconosciuto dall'INPS

30 dicembre 2021, Giovedì

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute dall'1.3.2021 al 30.6.2021 - Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2021 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute dall'1.3.2021 al 30.6.2021 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2021 - Versamento delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all'anno 2020

IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione seconda o unica rata di acconto scaduta il 30.11.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5% e interessi legali

31 dicembre 2021, Venerdì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2022

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Lavoratori autonomi del settore della pesca - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'apposito trattamento di sostegno al reddito, in presenza della prevista riduzione a causa dell'emergenza da COVID-19

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per presentare all'INPS la richiesta di rimborso o compensazione dei contributi 2021 già versati che rientrano nell'esonero parziale

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo Albo autotrasportatori

Persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi - Versamento, con le previste modalità, dell'importo per l'anno 2022

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, con il modello F24, della rata bimestrale

Imposta sostitutiva sui capital gain

Contribuenti soggetti al capital gain - Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio amministrato", con effetto dall'anno successivo

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Contribuenti soggetti al capital gain - Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio gestito", con effetto dall'anno successivo

Imposte dirette

Beneficiari dei crediti d'imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi - Termine finale per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, dei crediti maturati

Farmacie che operano in Comuni con meno di 3.000 abitanti - Presentazione tramite il Sistema TS dell'istanza per il credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina

Gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro nel 2019 - Termine per inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei "country by country report", in relazione al periodo d'imposta 2020

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati nell'anno 2020

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 dei dipendenti, sostenute nell'anno 2020

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica, ex L. 160/2019

Locatore di immobili ad uso abitativo - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante il modello "RLI", la rinegoziazione del canone di locazione per il 2021, al fine di accedere al previsto contributo a fondo perduto

Locatore di immobili ad uso abitativo - Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rinuncia del contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone dell'immobile adibito ad abitazione principale

Società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3.8.2017 - Termine per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRES

Soggetti "solari" che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare - Invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ, a decorrere dal periodo d'imposta successivo

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata

IRES, IRAP e IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, pro loco, bande, cori, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare - Comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime L. 398/91

IRPEF

Percipienti provvigioni di intermediazione che si avvalgono di dipendenti o di terzi - Termine per inviare ai committenti la dichiarazione per l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% delle provvigioni, a partire dall'anno successivo

Persone fisiche che versano contributi o premi di previdenza complementare - Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per effettuare i rimborsi derivanti dai modelli 730/2021 integrativi

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre luglio-settembre

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA e consumatori finali - Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità disponibili sul relativo sito

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi, contributi e altre entrate

Tutti i soggetti - Termine per richiedere un nuovo piano di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, qualora alla data dell'8.3.2020 si sia decaduti dal precedente piano di dilazione

01 gennaio 2022, Sabato *

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Inizio presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati nell'anno precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*